

## COMUNICATO STAMPA

### ART. 117: UNA RIFORMA DA CONTRORIFORMARE

“L'art. 117 va riportato alla sua versione ante riforma del 2001, in quanto la potestà assegnata alle Regioni ha creato solo confusione normativa e disomogeneità applicativa particolarmente in materia di lavoro”. È questo il principio su cui si è fondato l'intervento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Riforme Costituzionali.

Come è noto la riforma costituzionale del 2001 ha previsto che la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano, con attribuzione della competenza per materie specifiche. Pertanto, in generale la competenza ad emanare leggi risulta essere: esclusiva dello Stato; residuale (esclusiva) delle Regioni; concorrente. Con la legge 131-2003 (c.d. La Loggia) il Legislatore interviene ulteriormente, precisando che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che queste ultime non produrranno normativa sulle materie stesse. Ciò ha determinato una notevole difficoltà di individuazione della normativa competente a tutto svantaggio della certezza del diritto. La menzionata riforma costituzionale in materia lavoristica crea difformità di comportamenti e di modalità attuative in relazione a diversi istituti contrattuali e alla stessa gestione delle procedure di accesso alla occupazione.

In materia di **apprendistato** professionalizzante le Regioni entro il 30 settembre 2013 avrebbero dovuto approvare le apposite linee guida, laddove questo non sia avvenuto troverà direttamente applicazione la normativa del D.l. 76/2013: eliminazione del piano formativo per la formazione trasversale, adozione di un modello unico per la tenuta del libretto formativo e per le imprese multi localizzate, previsione delle regole della formazione centralizzandole in un'unica Regione. Da ciò si evince che nasceranno difformità normative tra le Regioni inerti e quelle che invece hanno approvato le menzionate linee guida.

Ciò si aggiunge alla già difficile situazione inerente alle diverse modalità operative che le Regioni hanno adottato per la **formazione**, relativamente alla quale le Regioni hanno la facoltà di organizzare percorsi formativi trasversali. Ne deriva, quindi, che anche il legislatore ordinario sta cercando di superare il modello della regionalizzazione ex art. 117 Cost. Così come portatore di difficoltà operative è il sistema del **collocamento** diffuso sul territorio che tante difficoltà e numerose complicazioni porta per gli imprenditori e i consulenti del lavoro che li assistono. Altre problematiche sorgono in materia di **tirocini formativi**. Infatti, la Corte Costituzionale (con la sentenza 287/2012) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini. Pertanto la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall'art. 18 della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98. Ciò determina una inaccettabile differente regolamentazione dei tirocini a seconda della Regione interessata.

Non possono, inoltre, essere dimenticate le differenti posizioni regionali in materia di obbligatorietà e vidimazione del **registro infortuni**. La regionalizzazione dei centri per l'impiego ha creato diverse modalità operative e diverse procedure di accesso alla c.d. Occupazione. Il tutto con grande sperpero di

denaro pubblico e disagi per le aziende. Ulteriormente, va sottolineata la diversità regionale delle procedure in materia di **cassa integrazione in deroga**, che incidono molte spesso sul diritto stesso dei lavoratori di accedere alla prestazione assistenziale e/o previdenziale.

La delicatezza della materia lavoristico previdenziale, l'esigenza di dare certezza al diritto e di uniformare i trattamenti normativi tra i lavoratori italiani, la necessità di sburocratizzare le procedure per rendere più semplice l'accesso da parte degli imprenditori richiederebbero un'unica normativa nazionale assorbente. La regionalizzazione ha portato ad una segmentazione territoriale dei rapporti di lavoro, creando spesso delle incomprensibili conflittualità con le norme nazionali. La sopra menzionata riforma dell'art. 117 della Costituzione sta, dunque, manifestando tutti i limiti di un modalità legislativa affrettata e parziale, in un contesto normativo articolato e già compiuto in sé. La soluzione per questo lungo elenco di criticità è il ritorno alla versione dell'art. 117 ante riforma del 2001.

Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro